



COMUNE DI SILVI

Provincia di Teramo

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Approvato con delibera del C.C. n. 14 del 18/02/2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo o rivolta al benessere della persona senza finalità competitive
- per **forme di utilizzo e gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **concessione in gestione**, il provvedimento con cui il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **tariffa**, la somma che l'utilizzatore deve versare al Comune o al gestore /concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- **Impianti a rilevanza economica**: impianti che pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette al concessionario di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici;
- **Impianti non a rilevanza economica**: impianti nei quali viene erogato un servizio non a rilevanza economica, ossia un servizio che si ritiene debba essere reso alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa e che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire.

Art. 2 - OGGETTO E FINALITA'

In base all'art.1 della L.R. n.2 del 12 gennaio 2018 viene riconosciuto allo SPORT:

- a) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
- b) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale e' in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
- c) capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- d) capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;
- e) capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
- f) capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
- g) capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
- h) capacità di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Gli impianti sportivi comunali, in un'ottica di soddisfacimento degli interessi generali della collettività, sono destinati alla promozione ed alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, al fine di garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili nei singoli impianti secondo l'omologazione.

Si considerano tali:

- 1) l'attività agonistica svolta da società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, regolarmente affiliate alle Federazioni sportive nazionali e iscritte al registro CONI, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- 2) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- 3) l'attività sportiva per le scuole;
- 4) l'attività motoria a favore di diversamente abili e anziani;
- 5) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza, promossa da associazioni, società, enti o comitati formalmente costituiti.

Art. 3 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, ecc.) o da terzi, ovvero di impianti ancora da realizzare, nonché quelli che potranno essere ristrutturati, ampliati o messi a norma e recepisce le direttive della L. 30/7/2010, n. 122; della L.R. n. 27 del 19 giugno 2012; della L.R. n. 15 del 07 giugno 2013; della L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:

- a) impianti sportivi scolastici;
- b) impianti sportivi pubblici;

a) Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica ed attualmente identificati come segue:

- Palestra Scuola "Giovanni Pascoli"
- Palestra Scuola "Leonardo Da Vinci"
- Palestra Scuola di Silvi Paese

b) Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici, attualmente identificati come segue:

- Complesso Sportivo "Ughetto Di Febo"
- Palazzetto dello Sport sito in Via Po
- Campo sportivo di Silvi Paese
- Campi da Tennis sito in Piazza Marconi
- Impianto sportivo all'aperto 'Piazza Colatriani' sito in viale Europa
- Impianto sportivo "I cubi"
- Piscina in Contrada Stagliano

La predetta esemplificazione è annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale all'inizio della stagione sportiva.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- Consiglio Comunale;
- Giunta Comunale;
- Responsabili di Settore.

ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

1. **L'individuazione** degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
2. **L'individuazione** degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione;
3. **La nomina** di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e l'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi. Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n. 3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, oltre l'Assessore allo Sport ed il Sindaco. Il Presidente verrà individuato nella figura del Sindaco. Un tecnico del Servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla commissione, insieme al funzionario di settore.

ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- **individuare** gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - c) all'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- **determinare** le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

ART. 8 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

Spetta ai Responsabili di Settore:

- **provvedere** alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- **stipulare** le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- **rilasciare** concessioni in uso degli impianti sportivi, in caso di gestione diretta;
- **predisporre** la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale;
- **provvedere** a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

- **esercitare** funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- **svolgere** ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 9 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, presso l'Ufficio Sport del Comune di Silvi, l'Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che perseguono una o più finalità di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.

ART. 10 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'ALBO le Associazioni/Società regolarmente costituite e iscritte nel registro pubblico del CONI, operanti nell'ambito territoriale del Comune e aventi i seguenti requisiti:
 - a. Avere sede operativa e legale nel Comune di Silvi. Nell'eventualità in cui la sede operativa per causa di forza maggiore (es. impianti non presenti sul territorio) non può essere ubicata sul territorio comunale si richiede che il numero dei tesserati residenti a Silvi sia maggiore del 50%
 - b. Non perseguire alcuno scopo di lucro o ripartire utili ai soci;
 - c. Avere cariche associative elettive e gratuite;
 - d. Dimostrare, al momento dell'iscrizione, di essere in attività da almeno un anno;
 - e. indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f. conto corrente bancario/postale intestato alla Associazioni/Società nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) la Società ha l'obbligo di comunicare ogni variazione.

ART.11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione è indirizzata all'Ufficio Sport unitamente alla seguente documentazione:
 - a. Copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 10. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni, costituite a livello nazionale, devono allegare alle domande copia dello statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b. Relazione sull'attività svolta nell'ambito del territorio comunale nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione con indicazione della tipologia dell'attività, del numero

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

degli associati, del numero dei soggetti coinvolti o destinatari dell'attività svolta, dei tempi e dei luoghi di realizzazione;

c. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, aggiornando le variazioni periodiche;

d. Dichiarazione ai fini dei redditi o IVA prevista dalla legge e copia del bilancio relativo all'annualità precedente;

2) Le domande di iscrizione dovranno pervenire nei tempi previsti dal bando. Il responsabile del procedimento, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo;

3) Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente alle associazioni le quali, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto di iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame del responsabile del procedimento che esprimerà parere definitivo.

ART.12 - REVISIONE DELL'ALBO

1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le associazioni, dal 1 al 31 gennaio, devono inviare al Comune, pena l'esclusione d'ufficio dall'Albo:

a. Una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;

b. Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse.

2) Ogni variazione dello Statuto dell'Associazione è comunicata all'ufficio competente entro tre mesi.

ART.13 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1) Qualora l'Associazione/Società iscritta all'ALBO perda uno dei requisiti necessari o non invii nei termini la documentazione prevista al comma 1 del precedente articolo, si procederà alla cancellazione dall'ALBO.

2) La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale ed è comunicata all'organizzazione interessata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato in sede di iscrizione. La cancellazione dall'ALBO comporta l'immediata risoluzione di ogni eventuale convenzione e/o beneficio vigente al momento della cancellazione dell'albo.

ART.14 - PUBBLICITÀ

Il Comune cura la pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'elenco delle Associazioni e Società iscritte all'ALBO.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. La loro gestione può essere diretta, mista o indiretta.

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri Settori ovvero esternalizzando i servizi logistici. Tali impianti vengono concessi in uso agli Enti di promozione, alle Federazioni Sportive ed alle associazioni iscritte all'Albo Comunale che ne facciano richiesta per attività sportive, ricreative, amatoriali e culturali.

b) Gestione mista

Si definiscono impianti a gestione mista tutte quelle strutture che vengono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero negli intervalli di inutilizzo passano in gestione indiretta, con affidamento mediante apposite convenzioni, a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale.

c) Gestione indiretta

Si definiscono impianti a gestione indiretta tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a società, anche con personalità giuridica, ovvero associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali mediante apposite convenzioni.

d) Impianti scolastici e altri impianti non specificamente previsti nei punti precedenti

Tutti gli impianti non previsti ai punti precedenti che fanno capo a strutture scolastiche comunali dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dall'articolo 12 della Legge 4 agosto 1977 n. 517 e successive Circolari Ministeriali.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica ed impianti con rilevanza economica.

ART. 16 - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in uso)

Gli impianti sportivi sono concessi in uso mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni e/o il rilascio di apposite autorizzazioni a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. Gli Istituti scolastici devono comunicare all'Ente gli orari in cui gli impianti possono essere utilizzati entro il mese di settembre/ottobre di ogni anno.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 17 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, nel periodo compreso tra il 31 Maggio ed il 30 Giugno per la stagione sportiva successiva, domanda all'Amministrazione Comunale, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Sport e specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti il quale risponderà altresì verso l'Amministrazione Comunale delle previsioni stabilite nella concessione in uso.

Ai fini della assegnazione in uso degli impianti saranno tenute in considerazione dei seguenti criteri in ordine di priorità le seguenti priorità:

- società o associazioni che hanno la propria sede legale e operativa nel comune di Silvi;
- società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- società o associazioni con maggior numero di iscritti residenti a Silvi, con tesseramento annuale, con particolare riferimento ai settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società o associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società o associazioni che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a diversamente abili e anziani;
- società o associazioni che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore .

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Silvi ed iscritti all'Albo Comunale. A parità di condizioni saranno presi in considerazione in ordine:

- a) la categoria del campionato di appartenenza
- b) l'anzianità di affiliazione
- c) il numero dei tesserati residenti a Silvi che praticano l'attività sportiva per cui sui richiede l'utilizzo dell'impianto.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti salvo eccezioni che verranno di volta in volta valutate dall'ufficio sport.

ART. 18 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

I Concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il Concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine i Concessionari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (incendi e danneggiamenti), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dal Concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dai Concessionari.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba naturale in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode per il tramite dell'Ufficio Sport;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ART. 19 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Il sabato, la domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Si potrà accedere agli spogliatoi con una tolleranza massima di 30 minuti in entrata e in uscita rispetto al proprio turno di utilizzo dell'impianto per gli allenamenti e di un'ora per le partite, salvo diverse indicazioni autorizzate dall'ufficio Sport per le categorie che praticano sport professionistico.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di formale rinuncia.

ART. 21 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 22 – SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni fino ad un massimo di 20 giornate per anno sportivo (settembre/giugno) nulla è dovuto al concessionario. Per le giornate eccedenti è previsto un rimborso quantizzato in modo proporzionato alle giornate di sospensione.

ART. 23 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dagli artt. art.10 e 18, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 24 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART.25 - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in gestione)

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dalla normativa vigente. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica ed impianti con rilevanza economica.

In base all'art.2 della Legge Regione Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012 la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

Qualora nessuna offerta ammissibile pervenga da parte dei soggetti citati, l'affidamento può avvenire, in via subordinata e successiva, anche nei confronti di altri soggetti/operatori economici, purché aventi forma giuridica di società.

ART.26 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità' di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i venti anni;

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

- f) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- g) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso alle Associazioni Sportive;

ART.27 - CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.27 del 19.06.2012, inoltre, con proprio atto, ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, definisce di volta in volta, nell'ambito dei seguenti requisiti, l'applicazione di punteggi omogenei e proporzionati:

- rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- livello di attività svolta (es. agonistica, amatoriale...);
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- anzianità di affiliazione alle Federazioni Nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- anzianità di iscrizione al registro Coni;
- assenza di situazioni debitorie nei confronti dell'Ente (canoni, tariffe ed altri tributi ed imposte non pagati) da parte del soggetto affidatario o del suo Legale Rappresentante.

ART. 28 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società Sportive iscritte nel registro del Coni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- obbligo e diritti degli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

a) i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi, delle seguenti priorità:

- società o associazioni che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società o associazioni che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

società o associazioni che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione ed eventuali investimenti strutturali sull'impianto sportivo esistente con migliorie in essere a carico del concessionario;

b) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);

c) la durata della concessione. La durata della concessione è di norma quadriennale e rinnovabile previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 20 anni (10 anni rinnovabili alla prima scadenza), a fronte del quantum dell'investimento sostenuto nelle opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari e senza nulla pretendere verso l'Amministrazione Comunale al termine del periodo della concessione.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 29 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole cittadine;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 30 - CONVENZIONE

Gli Enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una CONVENZIONE (Allegato A) per la gestione dell'impianto sportivo.

La convenzione stabilisce i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella l.r. 27/2012; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificato per livelli e tipo d'utenza, determinati annualmente dalla Giunta;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

ART. 31 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto, conformemente all' *Allegato B*.

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, con verifica dell'apposita Commissione di controllo.

Per la esemplificazione delle opere di manutenzione da trasferire a carico del Concessionario si rinvia all' *Allegato C*.

ART. 32 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- siano commessi gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione.

TITOLO IV

TARIFFE

ART. 33 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di specifiche tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

ART. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione, al termine di ogni mese, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il rilascio di polizza fideiussoria o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 35 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

Qualora l'Amministrazione Comunale conceda il patrocinio per determinate manifestazioni sportive, è facoltà della stessa concedere l'uso gratuito dell'impianto interessato.

TITOLO V

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 36 - OBIETTIVI

1) Il Comune di SILVI riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.

2) Nella presente parte del Regolamento, il Comune di Silvi stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale, ai sensi della L. 142/1990 e s.m.i. sull'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 37 - DEFINIZIONI

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

1) **Contributi Ordinari:** Contributi destinati all'incentivazione e allo sviluppo della pratica sportiva nella comunità locale. Sono riferiti all'attività ordinaria dell'Associazione/Società stabilita dallo Statuto. Sono diretti a quelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sul territorio comunale da almeno 2 anni al fine di sostenere l'attività annuale dell'associazione stessa.

2) **Contributi Straordinari:** Contributi destinati al sostegno della realizzazione di particolari iniziative quali manifestazioni sportive, progetti sportivi, convegni sportivi, formazione ed aggiornamento degli operatori sportivi ed al riconoscimento di risultati di rilievo raggiunti da atleti ed Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

ART.38 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente regolamento esclusivamente le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche aventi sede legale e operativa a SILVI operanti all'interno dello stesso territorio comunale che risultino affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che siano registrate all'interno dell'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

ART. 39 - FINANZIAMENTI

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento.

ART. 40 - CONTRIBUTI ORDINARI

1) Il Comune di Silvi concede alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche, con le modalità di cui al presente regolamento, contributi ordinari. Essi sono diretti a quelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sul territorio comunale da almeno 1 anno al fine di sostenere l'attività annuale dell'associazione stessa e che risultano iscritte all'ALBO di cui al Titolo II.

2) I contributi per l'attività ordinaria ufficiale sono relativi ad un intero anno sportivo, che a seconda della disciplina svolta può corrispondere ad un intero anno solare o ricadere a cavallo di due anni solari;

3) Il Responsabile del Procedimento per l'assegnazione dei contributi, attraverso l'inserimento sul sito internet del Comune di Silvi, procede alla pubblicazione di un avviso pubblico preferibilmente entro il mese di Maggio di ciascun anno.

4) Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi entro i termini previsti dall'avviso e devono essere predisposte esclusivamente secondo la modulistica resa disponibile e/o direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

5) Essi sono destinati:

a. al potenziamento dell'attività Sportiva agonistica delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) operanti in ambito regionale e/o provinciale;

b. alla promozione delle attività Sportive di base;

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

c. alla promozione dell'attività Sportiva rivolta a persone con disabilità, tesserate ad associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e operanti in ambito regionale e/o provinciale.

ART.41 - PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1) Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a. Dichiarazione del legale rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'ALBO di cui all'art.10;

b. Bilancio preventivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione approvato e sottoscritto dagli organi competenti;

c. Bilancio consuntivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;

d. Dichiarazione da cui risulti l'entità delle sponsorizzazioni o altre sovvenzioni pubbliche ricevute;

e. Relazione illustrativa dell'attività svolta entro e fuori il Comune di SILVI, con particolare riferimento alle iniziative ordinarie rivolte allo sviluppo delle attività sportive per i soggetti con disagi sociali, diversamente abili etc.

f. Dichiarazione del legale rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti tutte le abilitazioni e il possesso dei requisiti previsti dalle rispettive federazioni di tutti i loro allenatori;

g. Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati nell'anno sportivo di riferimento distinto per età/categoria, timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;

h. Certificato di affiliazione rilasciato dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;

i. Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati per le attività inclusive svolte nell'ambito di specifici organismi, nell'anno sportivo di riferimento timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;

j. Certificazione rilasciata dalla Federazione, Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto Coni e/o C.I.P. che specifichi il tipo di attività svolta agonistica e non agonistica e/o amatoriale, con indicazione della partecipazione agli eventi di carattere regionale nazionale e internazionale;

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

k. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione richiedente;

1. Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione.

2) Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i contributi ordinari e straordinari sono, di norma, tra loro alternativi.

ART.42 - ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CONTRIBUTI ORDINARI

1) Il Settore competente del Comune, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole associazioni sportive tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata, sulla base dei seguenti criteri:

SPESE ANNUALI ANNO RIFERITE A:	PESO: max 45 PUNTI (il punteggio complessivo delle singole associazioni/società)
Costi di iscrizione, tesseramento e affiliazione	Spese annuali complessive inferiori ad euro 2.000,00 PUNTI 5
Spese di gestione	
Acquisto attrezzature, materiale, abbigliamento sportivo	Spese annuali complessive comprese tra euro 2.001,00 -3.500,0 PUNTI 15
Spese mediche	
Affitto impianti sportivi	Spese annuali complessive comprese tra euro 3.501,00-5.000,00 PUNTI 25
Trasferte per gare ufficiali	
	Spese annuali complessive comprese tra euro 5.001,00-6.500,00 PUNTI 35
	Spese annuali complessive superiori ad euro 6.500,00 PUNTI 42
spese per acquisto di attrezzature sportive messe a disposizione degli impianti sportivi comunali	Spese documentate (fatture) intestate alle società sportive richiedenti di importo pari o superiore a euro 5.000,00 PUNTI 3
ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE	PESO: max 25 PUNTI
Fino a n. 15 atleti iscritti/tesserati di età inferiore o uguale a 16 anni e residenti a Silvi	Punti 10
oltre n. 15 atleti iscritti/tesserati di età inferiore o uguale a 16 anni e residenti a Silvi	Punti 15

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Fino a n. 15 atleti iscritti/tesserati di età superiore ai 16 anni e residenti a Silvi	Punti 5
oltre n. 15 atleti iscritti/tesserati di età superiore ai 16 anni e residenti a Silvi	Punti 7
Atleti diversamente abili indipendentemente dall'età	Punti 3
ATTIVITA' FEDERALE SVOLTA	PESO: max 15 PUNTI
Internazionale/nazionale	Punti 15
Regionale	Punti 10
Provinciale	Punti 5
TIPO DI ATTIVITA'SVOLTA	PESO: max 15 PUNTI
Agonistica	Punti 15
Non Agonistica/amatoriale	Punti 10

Nel limite delle risorse disponibili ed al fine di determinare il contributo dovuto si procederà con l'applicazione della seguente formula:

$$Ca = Cs/Pt \cdot Pa$$

Laddove:

Ca= contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario

Cs= contributo stanziato

Pt= totale punteggi conseguiti da tutti i beneficiari

Pa= punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario

L'importo del contributo per ciascuna Associazione/Società richiedente non potrà comunque superare le uscite indicate nel rendiconto, pertanto eventuali economie verranno equamente suddivise tra le associazioni aventi diritto.

La graduatoria, redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato alle istanze secondo i criteri su esposti e con l'indicazione dell'importo assegnato, viene approvato con determinazione di settore ed erogati entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 43 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1) I progetti per l'ottenimento del contributo straordinario possono essere presentati presso i competenti uffici comunali e all'Assessore allo Sport in due differenti momenti, a seconda del semestre di inizio effettivo di attività:

a. per attività il cui inizio è previsto nel primo semestre dell'anno, le richieste vanno presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente;

b. per attività il cui inizio è previsto nel secondo semestre dell'anno, le richieste vanno presentate entro il 31 maggio dell'anno in corso.

I progetti presentati devono descrivere compiutamente la manifestazione, le modalità di realizzazione ed essere corredati dal corrispondente quadro economico dal quale si ricavano le singole voci di spesa.

2) Per l'ottenimento del contributo straordinario l'Associazione o Società Sportiva interessata e in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, dovrà compilare l'apposito modello predisposto dagli uffici.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

- 3) Tale richiesta, sottoscritta dal Presidente ovvero dal legale rappresentante, dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, dai sotto specificati documenti:
- a. In caso di organizzazione di manifestazione sportiva:
- Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche della manifestazione, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - Preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere e di quello richiesto al Comune con la specificazione dei mezzi finanziari per farvi fronte;
- b. In caso di ottenimento di risultati di rilievo:
- Relazione che sottolinei il risultato raggiunto dall'atleta o dall'Associazione Sportiva Dilettantistica, evidenziando la natura della competizione e i progressi raggiunti rispetto gli anni sportivi precedenti.
- 4) I singoli importi da assegnare per contributi straordinari sono determinati in ragione di un massimo del 50% dell'intero preventivo. L'importo del contributo, unitamente ad altre entrate, inoltre, non può superare il 100% del preventivo di spesa.
- 5) L'importo dell'eventuale beneficio non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale e comunque non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili effettivamente rendicontate.
- 6) La Giunta, con propria Delibera, può stabilire di erogare un anticipo su quanto riconosciuto, comunque non superiore al 50% del contributo massimo assegnato.
- 7) Nei limiti degli stanziamenti di bilancio la Giunta, con propria Deliberazione, stabilisce le manifestazioni e i risultati che saranno oggetto di contributo, indicando la somma massima riconoscibile.

Art. 44 - CONTROLLI

- 1) L'Amministrazione può procedere ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.
- 2) Qualora le dichiarazioni rese risultino false, il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato.

Art. 45 - PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI

I beneficiari dei contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative finanziate, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 46 - DECADENZA

- 1) I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. non sia stata realizzata o svolta la manifestazione per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b. non venga presentata documentazione prescritta entro tre mesi dalla fine della manifestazione finanziata;
- c. non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento della manifestazione.
- 2) Nessun contributo, sia a carattere ordinario che straordinario, potrà essere erogato ad Associazioni/Società che si trovano in condizioni debitorie nei confronti del Comune di Silvi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla Legge n. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla Legge n. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla Legge n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del C.O.N.I. per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 48 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Restano in vigore le convenzioni in essere alla data di adozione del presente atto alle condizioni dalle stesse stabilite e sino alla loro naturale scadenza.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

ALLEGATO A

**CITTA DI SILVI
Provincia di TERAMO**

Oggetto: Schema di Convenzione per l'affidamento della gestione del complesso sportivo

L'anno duemila _____ addi _____ del mese di _____ nella sede municipale

TRA

Il Comune, rappresentato dal Dirigente del Servizio Impianti Sportivi

_____ nato a _____ in seguito denominato **Concedente**

E

L'Associazione Sportiva _____ con sede in _____ via

_____ n° _____, CF _____ rappresentata dal Presidente Pro –

tempore Sig. _____ nato a _____ il _____ in seguito denominata

Concessionario

PREMESSO CHE

Il Concedente è proprietario del complesso sportivo denominato _____ sito in _____;

Che con Determina Dirigenziale n° _____ del _____ il Comune ha stabilito di procedere all'affidamento della gestione del predetto complesso sportivo;

Che, a seguito di avviso pubblico, con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stata individuata la _____ per l'affidamento della gestione del predetto complesso sportivo;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Concedente affida la gestione del complesso sportivo di _____, meglio individuato nell'allegata _____, per la promozione dell'attività sportiva agonistica, formativa di base, giovanile ed amatoriale.

ART. 2 DURATA

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione della presente ed avrà la durata di anni _____ (_____). La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere concordate tra le parti entro tre mesi dalla scadenza.

ART. 3 CORRISPETTIVO:

Il canone annuo della concessione è stabilito in Euro _____ da versarsi, in due rate semestrali anticipate, presso la Tesoreria Comunale o sul CCP n° _____ intestato al Comune di Silvi, copia della ricevuta dovrà essere consegnata al competente Ufficio Sport del Comune.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

ART. 4 UTILIZZAZIONE

Il concessionario gestirà l'impianto sportivo mediante propria organizzazione e con personale proprio nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, antinfortunistica, previdenziale, assicurazioni sociali, sorveglianza e prevenzione infortuni di pubblica sicurezza e commercio e nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza degli impianti sportivi.

Il concessionario s'impegnerà inoltre a rispettare le attrezzature sottoposte alla propria gestione, rispondendo di ogni danno direttamente al Comune di Silvi; le strutture dovranno essere riconsegnate, alla scadenza, alle stesse condizioni in cui vengono consegnate, salvo il normale deterioramento d'uso. Il concessionario curerà l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla convenzione, consentendone l'uso ad Associazioni che operino con fini sociali e di ricreazione.

Il concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbligherà ad applicare le tariffe non eccedenti quelle approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Dette tariffe dovranno essere esposte a cura del concessionario dell'impianto, in luogo aperto al pubblico e ben visibile.

La Società aggiudicataria potrà realizzare, all'interno della struttura, previa autorizzazione comunale, uno spazio di servizio bar e ristoro a propria cura e spese nel rispetto della normativa vigente in materia e purché in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie.

La Società aggiudicataria potrà effettuare forme di pubblicità murale, radio-televisiva, all'interno dell'impianto sportivo, vendita di "gadget", purché in regola con gli incombenti di legge previsti e non andando in contrasto con le regole utilizzate dalla LND-FIGC secondo apposita convenzione in atto. I proventi da tale ultima attività saranno incamerati direttamente dalla Società.

ART. 5 MANUTENZIONE ORDINARIA

Fanno carico al concessionario tutti gli oneri relativi alle ordinarie manutenzioni degli impianti delle strutture e degli arredi.

Tutti i danni derivanti da assente o scarsa manutenzione saranno addebitati al concessionario con facoltà, da parte del Comune, di rivalersi sulla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 7.

E' fatto divieto di eseguire qualsiasi modifica all'impianto senza la preventiva autorizzazione del Comune; comunque tutti i lavori e le migliorie apportate resteranno di proprietà del concedente senza che per questo il concessionario abbia nulla a che pretendere.

ART. 6 ONERI DI CONDUZIONE

Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità relativi alla gestione dell'impianto compreso la custodia, guardiania e pulizia. Il concessionario dovrà provvedere a volturare a proprio nome prima della effettiva consegna dell'impianto, tutti i contratti relativi alla fornitura di acqua, riscaldamento, energia elettrica, telefonico ecc., compresa la nomina, da comunicare al concedente, dell'eventuale Assuntore Terzo Responsabile della conduzione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sanitaria -L. 10/91 e D.P.R. 412/93 e D.Lgs 192/2005-, nonché del responsabile della Sicurezza in base al D.L.vo 626/94.

ART. 7 RESPONSABILITA'

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per coprire i danni derivanti dall'uso dell'impianto sportivo da qualsiasi azione e/o omissione dolosa e colposa e da ogni danno imputabile al Concessionario, o danni imputabili a terzi per un nominale di almeno EURO _____

In ogni caso il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente l'uso dell'impianto.

Inoltre il concessionario dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria per un valore di € _____ a garanzia dell'integrità della struttura.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

ART. 8 VINCOLI

L'impianto Sportivo dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente all'attività sportiva del concessionario ed il concessionario medesimo non può usare gli impianti se non per scopi evidenziati nel regolamento e nella convenzione e non può trasferire la concessione dell'impianto in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, a terzi.

La società concessionaria è obbligata a garantire l'uso dell'impianto a tutte le società o cittadini richiedenti, compatibilmente con il piano di utilizzo presentato in sede di avviso pubblico. La concessionaria dovrà inoltre fornire al concedente una relazione, entro il mese di giugno di ciascun anno, sulla situazione dell'impianto comprendente la proposta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, nonché relazione sull'ordinaria manutenzione effettuata nel corso dell'anno precedente.

Entro il mese di giugno dovrà essere trasmessa copia del bilancio relativo all'anno precedente, nonché il programma delle attività da effettuarsi nell'impianto durante l'anno successivo.

Entro il mese di gennaio una relazione sulle attività che si sono svolte nel corso dell'anno precedente.

ART. 9 UTILIZZO GRATUITO

L'Aggiudicatario dovrà riservare gratuitamente all'Amministrazione Comunale n. 15 giornate l'anno per attività o manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione a semplice richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'evento purché non concomitanti con manifestazioni ufficiali e fatti salvi gli impegni inderogabili già programmati o partite di Campionato, ecc.).

In casi eccezionali il termine predetto è ridotto a giorni 5.

ART. 10 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare ufficialmente, all'inizio di ogni anno, il responsabile dell'impianto.

ART. 11 CONTROLLI

E' fatto obbligo al Concessionario di consentire, in qualsiasi momento e senza preavviso, il controllo da parte di funzionari del Comune sulla gestione e manutenzione dell'impianto nonché sul rispetto degli oneri assunti con la presente convenzione, oltre alle verifiche annuali dell'apposita Commissione di Controllo.

Al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale non potrà essere impedito, in alcun modo, il libero accesso all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 12 AGIBILITA' E CONSEGNA

Gli impianti vengono consegnati nello stato in cui si trovano che risulterà da apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra le parti.

Nello stesso verbale verranno riportate le condizioni di manutenzione delle strutture e delle attrezzature.

La struttura è autorizzata per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni con capienza pari a n° _____ spettatori Certificato di Agibilità n° _____ del _____

La Società concessionaria solleva il Comune da qualsiasi responsabilità connesse all'uso delle strutture.

Il concessionario non dovrà consentire l'accesso del pubblico in assenza o in difformità alle autorizzazioni ottenute. Il concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto sopra.

ART. 13 DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Qualora dovessero essere riscontrate inadempienze alle obbligazioni sottoscritte, l'Amministrazione Comunale richiederà l'eliminazione dell'inadempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto e l'aggiudicataria è tenuta al rilascio dell'impianto sportivo entro 30 giorni, anche in caso che la stessa intenda contraddire giudizialmente.

In particolare, la decadenza opera nel caso di ripetuto stato di morosità del concessionario per mancato pagamento del canone di cui all'art. 3.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi.

ART. 14 DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

Il concessionario dichiara e riconosce nella convenzione che compete al Concedente il diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato, senza che nulla ad alcun titolo possa il concessionario stesso pretendere dal Comune.

Nel formale provvedimento di revoca è prefisso un termine non superiore a sei mesi per la riconsegna dell'impianto al Comune, salvo situazioni eccezionali di emergenza dove il termine di richiesta sarà immediato.

Il concessionario dichiara che, nel caso di cui al comma precedente, provvederà alla riconsegna dell'impianto al Comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine indicato, riconoscendo allo stesso il più ampio diritto all'immissione in possesso.

ART. 15 INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune di Silvi, con preavviso di 60 giorni da notificarsi per mezzo di raccomandata A.R., può apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo possono essere richiesti dal Concessionario al Comune, fatto salvo il pagamento del canone.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

ALLEGATO B

NOTA INTEGRATIVA

Impianto _____
Concessione n _____ del _____ scade il _____

1 - Valutazioni sulla gestione problemi e prospettive

.....
.....
.....
.....
.....

2 - Rendiconto economico - finanziario

Spese

Anno _____ Anno Precedente

A - Utenze

Luce _____

Acqua _____

Gas/Riscaldamento _____

altro _____

Totale Utenze _____

B - Oneri gestionali _____

C - Manutenzione ordinaria residua _____

D - Spese di gestione _____

E - Quote di contribuzione _____

F - Valore degli spazi _____

G - Totale spese _____

Entrate

H - Corrispettivo per la gestione _____

I - Tariffe d'uso _____

L - Proventi dalle assegnazioni _____

M - Totale entrate _____

N - Avanzo/Disavanzo precedente _____

O - Avanzo/Disavanzo di gestione (1) _____

(1) Al netto delle imposte sul reddito

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

3 - Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno

Data

Descrizione dell'intervento

4 - Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo

Data

Descrizione dell'intervento

Importo presunto

5 - Dichiarazione

Io sottoscritto _____
in qualità di _____ dell'ente

dichiaro:

- di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività commerciale separata da quella istituzionale
- di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa civile e fiscale vigente, che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato è la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo alla gestione del sopra descritto impianto

Firma

Silvi, _____

Allegati:

1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno _____

ALLEGATO C

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

I. Coperti e facciate edifici

- A. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta
 - B. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
 - C. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
 - D. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti
 - E. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti
 - F. Rappezzi di guaina dei coperti piani
 - G. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario
 - H. Eliminazione di infiltrazioni di acqua
 - I. Sigillatura di pareti esterne dove necessario
 - J. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.
- Per le lettere F, G e J, la soglia del rappezzo viene determinata in mq. 2.

II. Fognature e scarichi

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
- C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- E. Espurghi periodici.

III. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

IV. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- D. Ripristino controsoffitti

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

E. Sigillatura davanzali finestre.

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

A. Lisciatura e lucidatura dei pavimenti

B. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti

C. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

VI. Opere in ferro

A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno

C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

VII. Tinteggiature e verniciature

A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari

A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.

B. Sostituzione di cassette di scarico

C. Sostituzione di sanitari danneggiati

D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria

E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

F. Riparazione di tubazioni incassate od esterne

G. Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Per le lettere F e G, sono compresi anche interventi con l'impiego di mezzi terra o pneumatici.

IX. Impianti elettrici

A. Piccole manutenzioni e riparazioni dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL

B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici

C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti antincendio, con esclusione degli impianti antintrusione e di sollevamento

D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli aeratori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali

E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

X. Aree esterne di pertinenza

A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..)

B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti

C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

XI. Aree verdi

A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità

B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

- C. Sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 10 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- D. Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tecnico comunale
- E. Potatura arbusti ed alberi secondo modalità e tecniche concordate con l'Ufficio Tecnico; gli eventuali abbattimenti rimarranno in carico all'Amministrazione
- F. Manutenzione degli arredi presenti nelle aree verdi
- G. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, laddove presenti

XII. Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive
- B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario

XIII. Pronto intervento

- A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Sima, Enel, Vigili del fuoco, ecc.)

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

I. Impianto termico.

Tempestiva segnalazione di eventuali disfunzioni dell'impianto termico all'Ufficio Tecnico

II. Apparecchiature di trattamento acqua.

Interventi di manutenzione ordinaria, escludendosi quelli relativi alla sostituzione delle apparecchiature complete e dei componenti non soggetti ad usura.

III. Quadri e linee elettriche.

- A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti
- B. Sostituzione, quando necessario, di: interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti
- C. Linee elettriche: controllo periodico dello stato ed integrità di: cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione
- D. Verifica degli impianti di terra secondo normativa e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni
- E. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade

IV. Pulizie locali C.T.

- A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario
- B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali

V. Esclusioni.

- A. Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti
- B. Sono escluse le responsabilità derivate da danni e disservizi provocati da materiali stoccati in centrale termica dall'Amministrazione Comunale o da terzi da essa autorizzati.
Sono escluse le responsabilità derivate da danni o disservizi provocati da interventi svolti da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, comunque previa informazione all'impresa.

Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) tosatura siepi ed arbusti
- 3) potatura alberi
- 4) riporto a livellamento terreno
- 5) concimatura e seminatura
- 6) zollatura
- 7) bagnatura e semina
- 8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 9) riparazione di parti della rete di recinzione
- 10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)
- 11) rifacimento annuale del fondo campi in terra rossa (campi da tennis)
- 12) riposizionamento delle rigature dei campi
- 13) irrigazione dei campi

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

I. Campi gioco e verde

- 1) costruzione di sistemi di drenaggio artificiale campi calcio
- 2) rifacimento terreni da gioco con stratigrafia (pietrame, materiale arido, terreno vegetale)
- 3) impianto irrigazione automatica campi da calcio

II. Impianti sportivi

- 1) sostituzione totale reti di recinzione campi gioco
- 2) sostituzione o forniture parti fisse (porte, tabelloni, panchine squadre)

Ogni altro intervento riconducibile alla manutenzione ordinaria